

Ordinanza concernente la vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali

del 9 novembre 1965

Il Consiglio federale svizzero,

visto gli articoli 41, 54 e 60 della legge federale dell'8 marzo 1960¹ sulle strade nazionali (detta qui di seguito «legge federale») e a complemento dell'ordinanza del 24 marzo 1964² per l'esecuzione della medesima,

ordina:

Art. 1

¹ I Cantoni sono tenuti a far riscontrare da un organismo di controllo finanziario i provvedimenti che essi applicano per le strade nazionali, in quanto siano sussidiati dalla Confederazione, segnatamente l'acquisto di terreni, l'appalto e l'esecuzione dei lavori di costruzione e, all'occorrenza, di manutenzione.

² L'organismo cantonale di controllo finanziario vigila, in particolare, affinché gli organi esecutivi soddisfino l'obbligo di usare economicamente i mezzi finanziari disponibili.

³ A richiesta, i rapporti di revisione dell'organismo cantonale di controllo vanno messi a disposizione dell'Ufficio federale delle strade³ (detto qui di seguito «Ufficio») e del Controllo federale delle finanze.

⁴ Le spese causate direttamente dai lavori di revisione dei funzionari o mandatari cantonali possono essere addossate al conteggio delle strade nazionali, nella misura del tempo impiegato.

Art. 2

¹ Onde sia assicurato un esercizio efficace dell'alta vigilanza, il servizio d'ispezione dell'Ufficio riscontra, conformemente all'articolo 54 della legge federale⁴, l'attività dei Cantoni, esaminando i loro documenti e visitando i cantieri.

² Per il calcolo della partecipazione federale alle spese di costruzione delle strade nazionali, vanno unicamente computate le spese giustificabili, nell'ambito di un impiego razionale ed economico dei fondi, e rispondenti alle disposizioni della legge federale⁵ e alle pertinenti ordinanze d'esecuzione.

RU 1965 1007, 1971 1200

¹ RS 725.11

² [RU 1964 299, 1972 2443, 1978 180, 1983 1055 art. 2 lett. a 7, 1993 43. RU 1996 250 art. 60]. Vedi ora l'O del 18 dic. 1995 sulle strade nazionali (RS 725.111).

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁴ RS 725.11

⁵ RS 725.11

³ L'Ufficio comunica ai Cantoni, mediante decisione motivata, il rifiuto di considerare delle spese conteggiate. Questa decisione può essere impugnata con ricorso al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁶, giusta l'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 26 marzo 1914⁷ sull'organizzazione dell'Amministrazione federale. Le decisioni del Dipartimento possono, a loro volta, essere impugate con ricorso al Consiglio federale, giusta gli articoli 124 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943⁸ sulla organizzazione giudiziaria.

Art. 3

Il Controllo federale delle finanze è autorità superiore di revisione nell'ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.

Art. 4

D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze⁹ e con il Controllo federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza e provvede alla coordinazione dei controlli.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1965.

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ [CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a]. Ora: giusta l'art. 47a della LF del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

⁸ CS 3 499. Ora: possono essere impugate con ricorso di diritto amministrativo al TF giusta gli art. 97 e segg., congiuntamente agli art. 116 lett. a e 117 lett. c OG (RS 173.110).

⁹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.